

AFFIDAMENTO ANTICIPAZIONE SOCIALE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - COVID 19

Decorrenza: 17 aprile 2020



SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Società per Azioni

Sede legale e amministrativa: Via Cassa di Risparmio 12 39100 Bolzano - Italia

Capogruppo del Gruppo Bancario CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO

Sito Internet: www.sparkasse.it - Indirizzo e-mail: info@sparkasse.it - PEC: certmail@pec.sparkasse.it

Tel.: 0471 - 231111 Fax: 0471 - 231999 - Codice ABI: 6045-9

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia: 6045.9

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione Registro imprese: 00152980215

Aderente al "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" - Aderente al "Fondo Nazionale di Garanzia" - Aderente all' "Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie - ADR Conciliatore Bancario Finanziario" - Aderente all' "Arbitro Bancario Finanziario (ABF)" - Aderente all' "Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)"

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

Affidamento in conto corrente - Anticipazione sociale Cassa Integrazione Guadagni - COVID 19

Con questo affidamento ai sensi della Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro di massimo 1.400,00 Euro, e gli concede la facoltà di addebitare il conto corrente fino al limite d'importo concordato. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari) in una o più volte questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

L'affidamento in conto corrente - Anticipazione sociale Cassa Integrazione Guadagni - COVID 19 si rivolge a soggetti lavoratori destinatari di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni quale conseguenza diretta della diffusione della pandemia di COVID 19. L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ovvero in caso di esito negativo della domanda o anche per indisponibilità delle risorse e comunque non potrà avere durata superiore a sette mesi.

Condizioni vevoli per tutte le forme di finanziamento

I finanziamenti sono di regola assistiti da garanzie personali o reali. Possono, inoltre, ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, infortunio e invalidità. Possono altresì ricorrere altre forme di polizza assicurativa quali, ad esempio, RC auto, danni a terzi, danni all'abitazione, etc.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art.2 della legge sull'usura (L.N.108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.caribz.it).

PRINCIPALI RISCHI TIPICI (GENERICI E SPECIFICI)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
- La necessità di restituire le somme anticipate dalla banca entro 30 giorni dalla richiesta, qualora il credito oggetto della anticipazione non venga onorato dal debitore principale.

QUANTO PUÓ COSTARE IL FIDO

IPOTESI		
Esempio 1 - contratto con durata indeterminata e commissione messa a disposizione fondi (valido per Aperture di credito)	Utilizzato (pari all'accordato) Tasso debitore nominale annuo Commissione messa a disposizione fondi Rimborso di spese collegate all'erogazione del credito	1.500 euro 11,00% 2,00% dell'accordato, su base annua 0 euro, una tantum
	Interessi Oneri	$1.500 \times 3 \times 11,00\% / 12 = 41,25$ $(2\% \times 1.500 + 0) / 4 = 7,5$
	TAEG	$\left(\frac{1.548,75}{1.500}\right)^{\frac{12}{3}} - 1 = 13,65\%$
Esempio 2 - contratto con durata indeterminata senza commissione messa a disposizione fondi (valido per Aperture di credito)	Utilizzato (pari all'accordato) Tasso debitore nominale annuo Commissione messa a disposizione fondi Rimborso di spese collegate all'erogazione del credito	1.500 euro 11,00% 0% dell'accordato, su base annua 0 euro, una tantum
	Interessi Oneri	$1.500 \times 3 \times 11,00\% / 12 = 41,25$ $(0\% \times 1.500 + 0) / 4 = 0$
	TAEG	$\left(\frac{1.541,25}{1.500}\right)^{\frac{12}{3}} - 1 = 11,46\%$
Esempio 3 - contratto con durata di 18 mesi e commissione messa a disposizione fondi (valido per Aperture di credito)	Utilizzato (pari all'accordato) Tasso debitore nominale annuo Commissione messa a disposizione fondi Rimborso di spese collegate all'erogazione del credito	1.500 euro 11,00% 2,00% dell'accordato, su base annua 0 euro, una tantum
	Interessi Oneri	$1.500 \times 11,00\% \times 18 / 12 = 247,50$ $(2\% \times 1.500 \times 18 / 12) + 0 = 45$
	TAEG	$\left(\frac{1.792,50}{1.500}\right)^{\frac{12}{18}} - 1 = 12,61\%$
Esempio 4 - contratto con durata indeterminata e commissione messa a disposizione fondi (valido per Anticipi salvo buon fine, Anticipi fatture)	Utilizzato (pari all'accordato) Tasso debitore nominale annuo Commissione messa a disposizione fondi Rimborso di spese collegate all'erogazione del credito	1.500 euro 5,80% 2,00% dell'accordato, su base annua 140 euro, su base annua
	Interessi Oneri	$1.500 \times 3 \times 5,80\% / 12 = 21,75$ $(2\% \times 1.500 + 140) / 4 = 8,20$
	TAEG	$\left(\frac{1.529,95}{1.500}\right)^{\frac{12}{3}} - 1 = 8,23\%$

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a tre ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.caribz.it

SPESE:

Commissione di istruttoria veloce (CIV)

applicata per ogni sconfinamento o incremento dello sconfinamento

Consumatori:

- FRANCHIGIA (relativa al saldo disponibile): € 50,00
- Per ogni sconfinamento o incremento dello sconfinamento entro il limite di franchigia: € 0,00
- Per ogni sconfinamento o incremento dello sconfinamento oltre il limite di franchigia: € 21,00

Per ogni trimestre importo massimo applicabile: € 250,00

La commissione non è dovuta quando lo sconfinamento, tenuto conto anche di eventuali incrementi di sconfinamento, è d'importo inferiore o pari a Euro 500,00 e di durata non superiore a 7 giorni consecutivi.

L'esenzione è ammessa una volta per trimestre.

Addebito trimestrale, in via posticipata.

Esempio: Calcolo della Commissione di istruttoria veloce (CIV) per sconfinamenti extra-fido da parte di Consumatori

Affidamento EUR 1.500,00. Dal 1 al 5 luglio si verifica uno Sconfinamento extra-fido di EUR 300,00 (generato da un unico prelevamento di EUR 1.800,00 effettuato dal cliente), dal 6 al 31 luglio si verifica un'Incremento dello Sconfinamento extra-fido di ulteriori EUR 1.000,00 (generato da un secondo prelevamento effettuato dal cliente), dal 1 agosto al 24 settembre vi è un rientro dallo Sconfinamento extra-fido di EUR 1.300,00 (generato da un versamento effettuato dal cliente), dal 25 al 30 settembre si verifica un nuovo Sconfinamento extra-fido di EUR 400,00 (generato da un terzo prelevamento effettuato dal cliente)

TRIMESTRE LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE

1/7-5/7	6/7-31/7	1/8-24/9	25/9-30/9	Totale dovuto a fine trimestre
Prelievo di EUR 1.800,00 che determina uno sconfinamento extra fido di EUR 300,00	Incremento dello Sconfinamento extra-fido di ulteriori EUR 1.000,00	rientro dallo Sconfinamento extra-fido di EUR 1.300,00	nuovo Sconfinamento extra-fido di EUR 400,00	
CIV EUR 0,00 (in quanto lo Sconfinamento extra-fido è d'importo inferiore a EUR 500,00 e di durata non superiore a 7 giorni)	CIV EUR 21,00		CIV EUR 21,00	CIV EUR 42,00

Commissione di messa a disposizione delle somme

Essa viene calcolata nella percentuale del:

-0,00% trim. fino € 500.000,00

sull'importo complessivo di fido accordato e viene addebitata trimestralmente (nonché per periodi inferiori al trimestre, in proporzione all'effettiva durata del fido), in via posticipata.

Esempio:

Fido accordato: 50.000,00 €

Durata del fido: 3 mesi (dal 1° aprile al 30 giugno), 91 giorni

Cmd applicata: 0,50% trimestrale

Cmd – importo addebitato: 249,32 €

AFFIDAMENTO ANTICIPAZIONE SOCIALE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - COVID 19

Tasso nominale annuo:

- Tasso fisso:

0,000%

Tasso di mora aperture di credito in conto corrente - elasticità di cassa:

Euribor 6 mesi 365 - valuta 1° giorno lavorativo del semestre arrotondato al quarto di punto superiore con adeguamento semestrale, maggiorato di 10 (dieci) punti, ma comunque entro il limite di cui al quarto comma dell'art.2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e quindi attualmente pari al 10,00 %.

Tasso di sconfinamento extra fido aperture di credito in conto corrente – elasticità di cassa :

Euribor 6 mesi 365 - valuta 1° giorno lavorativo del semestre arrotondato al quarto di punto superiore con adeguamento semestrale, maggiorato di 10 (dieci) punti, ma comunque entro il limite di cui al quarto comma dell'art.2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e quindi attualmente pari al 10,00 %.

Indici di riferimento correnti:

Euribor 6 mesi 365 valuta primo giorno lavorativo del semestre in corso: -0,330%

RECESSO, RECLAMI E DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Recesso dal contratto

La Cassa ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con semplice comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi di legge, la Cassa ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, senza penalità e senza spese, con effetto di chiusura dell'operazione con il pagamento di quanto dovuto alla Cassa per capitale ed accessori entro 3 giorni. La Cassa ha inoltre facoltà di sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione. La Cassa avrà facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto per giusta causa, come ad esempio nel caso di:

- protesti, procedimenti monitori e/o altri eventi che rendano impossibile l'adempimento degli obblighi contrattuali;
- circostanze di fatto che se si fossero conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito la concessione del finanziamento.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 30 giorni lavorativi

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, Via Cassa di Risparmio n. 12, 39100 Bolzano o tramite e-mail con posta certificata PEC all'indirizzo servizio.legale@pec.sparkasse.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* presso la Banca d'Italia per controversie relative ad operazioni e servizi bancari con l'esclusione dei servizi di investimento o accessori. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, recarsi presso una Filiale della Banca d'Italia oppure chiedere alla Banca.

Mediazione obbligatoria

Dal 21 marzo 2011 chi intende agire in giudizio relativamente a controversie sorte in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi ha l'obbligo di esperire un preventivo tentativo di conciliazione (procedimento di mediazione).

Tale obbligo può essere assolto ricorrendo alternativamente a:

- un Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie relative ad operazioni e servizi bancari con l'esclusione dei servizi di investimento o accessori;
- alla Camera di Conciliazione ed arbitrato presso la Consob per tutte le controversie in materia di servizi di investimento insorte per la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza.

LEGENDA

Ammortamento	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico delle rate.
Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
BCE	Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della Banca Centrale Europea pubblicato sulla home page del sito www.bancaditalia.it .
Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione di credito pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Commissione per istruttoria veloce	Tale commissione è dovuta alla Cassa di Risparmio nel caso in cui si registri uno sconfinamento di conto e compensa la Cassa di Risparmio dell'attività istruttoria – comunque necessaria per valutare correttamente l'affidabilità – che risulta più complessa qualora la Cassa di Risparmio sia chiamata a sovvenire ad esigenze improvvise e di maggiore entità.
Commissione di messa a disposizione delle somme	Rappresenta la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La commissione viene addebitata trimestralmente (nonché per periodi inferiori al trimestre, in proporzione all'effettiva durata del fido), in via posticipata.
Euribor	L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente dalla European Banking Federation, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro scambiate tra le principali banche europee, come pubblicato sul quotidiano economico finanziario "Il Sole 24 Ore". Viene espressamente dichiarato che l'Euribor di cui al presente foglio informativo, nel caso in cui per eventi anche eccezionali scenda al di sotto dello zero, si intenderà comunque pari a zero, a cui sarà poi sommato lo spread come indicato nelle "Condizioni economiche".
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, si obbliga personalmente (con tutto il suo patrimonio), e, quindi, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Incremento dello Sconfinamento:	si intende un accrescimento dello Sconfinamento esistente sul conto.
Pegno	Diritto reale di garanzia costituito dallo stesso debitore o da un terzo su un determinato bene mobile per assicurare al creditore il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.
Pegno irregolare	Pegno che ha ad oggetto depositi di denaro o titoli che comporta il passaggio dei beni in proprietà della banca.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none">- una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato),- una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).
Saldo disponibile	si intende l'importo a disposizione del cliente, maggiorato dell'affidamento eventualmente concesso.
Scarto	Differenza tra il valore dei beni dati in pegno e l'ammontare della somma anticipata dalla banca.
Sconfinamento:	si intende il superamento del Saldo Disponibile sul conto, cioè un utilizzo di somme in eccedenza rispetto al saldo, in assenza di affidamento oppure, per i conti affidati, in eccedenza rispetto all'affidamento concesso.
Tasso debitore	Tasso annuo. Sono previsti tassi differenti per utilizzi: <ul style="list-style-type: none">- entro il limite di fido ordinario- entro il limite di fido straordinario- in assenza di affidamento o oltre il limite di fido